



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N° 39 /2018

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n°13708 in data 24/04/2018 dell'Associazione "San Pietro di Castello", con la quale è stata richiesta l'emissione di un'Ordinanza che disciplini la navigazione nello specchio acqueo ubicato in canale delle Navi e interessato nella giornata del 30 giugno 2018 dallo svolgimento di manifestazioni remiere per la festività di S. Pietro Apostolo;

VISTA: la nota protocollo n°6927 in data 10/05/2018 con la quale l'Autorità di sistema portuale di Venezia ha rilasciato formale "nulla osta" ai fini demaniali marittimi;

RITENUTO: opportuno disciplinare la navigazione negli specchi acquei in parola, durante lo svolgimento della manifestazione remiera di che trattasi;

VISTI: gli articoli 17, 62 ed 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del Relativo Regolamento di Esecuzione – parte marittima;

VISTA: la legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che il giorno **30/06/2018, dalle ore 16:00 alle ore 18:00 circa**, nello specchio acqueo ubicato nel canale delle Navi e di cui allo stralcio planimetrico allegato alla presente per formarne parte integrante, si svolgeranno delle manifestazioni remiere in occasione della festività di S. Pietro Apostolo.

ORDINA

Articolo 1

Il giorno **30/06/2018**, durante il transito dei natanti partecipanti alle manifestazioni remiere di che trattasi (incluse unità in uso alla giuria e d'assistenza) tutte le altre unità, a prescindere dalla tipologia, devono mantenere un'adeguata distanza di sicurezza non inferiore a metri 50 (cinquanta) dagli specchi acquei interessati, da considerarsi altresì interdetti alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e a qualsivoglia altro uso pubblico.

Il divieto di cui al comma precedente non si applica alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di soccorso, in ragione del loro ufficio.

Tutte le unità in transito nei pressi degli specchi acquei in parola dovranno altresì navigare alla minima velocità utile per il governo in sicurezza, al fine di non generare moto ondoso.

Le unità adibite al servizio di trasporto pubblico di linea dovranno sostare ai pontili durante il transito delle unità partecipanti alle manifestazioni remiere.

Articolo 3


I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1 ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione negli altri casi, a seconda della fattispecie.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, 28/06/2018



IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI t.a.
C.V. (CP) Giovanni STELLA

Allegato all'Ordinanza n° _____ del _____



Legenda:

○ Percorso regate remiere

